



**COMUNE DI CITTADELLA**  
**Provincia di Padova**



**CORPO POLIZIA LOCALE**

Ord. N. \_\_\_\_\_

N. Reg. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Provvedimenti per la disciplina della circolazione stradale in centro storico. Istituzione dell'area pedonale nella giornate di domenica all'interno di fasce orarie diversificate. Istituzione definitiva e permanente della zona a traffico limitato entro i n. 4 quadranti stradali, individuati a margine delle direttrici principali (Via Garibaldi, Via Roma, Via Indipendenza e Via Marconi).

**IL COMANDANTE**

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 431 del 12 dicembre 2008, con la quale sono stati forniti indirizzi per l'istituzione in centro storico, di un'area pedonale ad orari diversificati, da attuare tutte le domeniche nella fascia oraria compresa tra le ore 14.00 e le 20.00 e per la sola terza domenica del mese, dalle ore 08.00 alle 20.00;

**ATTESO** che il detta deliberazione si motiva su principi mirati alla riqualificazione del Centro Storico passando attraverso la valorizzazione del patrimonio monumentale ed urbanistico oltreché alla tutela delle zone a particolare vocazione pedonale e ciclabile per una maggiore ed elevata qualità della vita e della sicurezza urbana;

**DATO ATTO** che nelle more del provvedimento sopra richiamato, viene specificato come l'istituzione della zona a traffico a limitato, si giustifichi in quanto che, nelle giornate di domenica, l'area del centro storico, è sovente interessata da innumerevoli manifestazioni pubbliche oltre ad essere meta di una costante e massiccia presenza di visitatori, con l'esigenza di tutelarne la serenità e la tranquillità nell'ottica di favorirne l'aggregazione e la migliore vivibilità possibile;

**DATO ATTO** altresì che il medesimo provvedimento rimanda per quanto concerne il controllo della disciplina dell'area pedonale, all'attivazione di un sistema automatizzato da installare in corrispondenza dei due varchi di accesso (Porta Basano e Porta Padova), allo scopo di consentire l'accesso all'area centrale solamente alle categorie di veicoli effettivamente autorizzate in relazione a specifiche e motivate esigenze;

**ATTESO** che al fine dell'attività di controllo degli accessi, si è optato, in quanto ritenuto più adeguato alle effettive e riscontrate esigenze, per un sistema integrato telematico composto da una telecamera digitale di lettura della targa del veicolo collegata con una fioriera automatica posta in corrispondenza del varco naturale costituito dalla porta medioevale, che interagendo tra loro attiveranno l'apertura e la chiusura della fioriera regolando i transiti dei veicoli;

**CONSIDERATO** inoltre che, in base a quanto previsto dalla deliberazione sopra richiamata, è stato deciso di istituire in via definitiva e permanente, la zona a traffico limitato 0 – 24 in tutti i giorni della settimana, all'interno delle n. 4 sotto aree del centro storico poste ai margini delle quattro vie principali (Via Garibaldi, Via Roma, Via Indipendenza e Via Marconi);

**ACCERTATA** la sussistenza di sufficienti motivazioni di pubblico interesse, dal punto di vista della tutela ambientale, urbanistica nonché sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza stradale;

**VISTI** gli articoli 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## **O R D I N A**

**1.** in centro storico, a partire dal 1° febbraio 2010, è istituita l'area pedonale nei giorni e negli orari di seguito specificati:

- tutte le domeniche dalle ore 14.00 alle 20.00;
- la terza domenica del mese dalle ore 8.00 alle 20.00;
- il lunedì dalle 8.30 alle 13.30 per il mercato;
- a discrezione dell'Amministrazione Comunale per particolari necessità e circostanze;

**2.** sarà consentito il transito, in deroga alla limitazione imposta di cui al punto 1), alle seguenti categorie di veicoli:

- a) Veicoli autorizzati immatricolati o utilizzati da residenti o da domiciliati nell'area soggetta a limitazione;
- b) Veicoli autorizzati di operatori commerciali solo in possesso di area privata per il parcheggio del veicolo;
- c) Veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno;
- d) Veicoli adibiti al pronto soccorso;
- e) Veicoli delle Forze dell'Ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Protezione Civile);
- f) Veicoli adibiti ad altri servizi di pubblica utilità ed interesse;
- g) Autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto valori;
- g) Veicoli che l'amministrazione comunale ritiene opportuno autorizzare, in relazione a specifiche e motivate esigenze;

3. l'accesso al centro storico dei veicoli autorizzati di cui al precedente punto 2, sarà regolato e consentito mediante l'attivazione di un sistema automatizzato di lettura della targa posteriore del mezzo da parte di una telecamera digitale posta in corrispondenza dei due varchi di accesso (Porta Bassano e Porta Padova); il riconoscimento della targa da parte del sistema informatico, attiverà l'apertura a tempo di una di una fioriera automatica posta sotto le volte medioevali di entrambi gli accessi, consentendo di fatto l'accesso ai veicoli aventi diritto;

4. al fine del riconoscimento delle targhe dei veicoli autorizzati per l'inserimento nella lista bianca del sistema di controllo, tutti gli aventi diritto dovranno presentare per il tramite di apposito modulo, istanza di autorizzazione al Comando Polizia Locale, il quale, previa verifica dei requisiti previsti, provvederà in merito;


5. in coincidenza con l'attivazione dell'area pedonale nei giorni stabiliti dal punto 1. nonché in tutte le altre occasioni e circostanze in cui viene discrezionalmente attivata dall'Amministrazione comunale, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, su ambo i lati delle vie Garibaldi, Roma, Indipendenza e Marconi come segue:

- tutte le domeniche dalle ore 14.00 alle 20.00
- la terza domenica del mese dalle ore 8.00 alle 20.00
- il lunedì giorno di mercato dalle 07.00 alle 14.00
- in ogni altra occasione ed orario stabilito con apposita ordinanza sindacale;

6. di prevedere altresì, nelle immediate vicinanze dei varchi automatizzati di accesso, l'installazione di n. 2 sportelli multimediali, (uno per varco), che interagendo con l'intero sistema, saranno funzionali all'erogazione di servizi pubblici, all'informazione, oltreché essere abilitati alla chiamata telefonica per l'assistenza tecnica in caso di necessità ed urgenze;

7. di istituire in via definitiva la zona a traffico limitato 0 - 24, tutti i giorni compreso i festivi, nelle stradine situate all'interno delle n. 4 sotto aree del centro storico, individuate ai margini delle quattro vie principali (Via Garibaldi, Via Roma, Via Indipendenza e Via Marconi) così come di seguito denominate, individuate e sottolineate nella successiva cartografia:

- **Quadrante sud-est:** Via Del Cristo; Str.Ila dell'Officina; Via Nico d'Alvise; Str.Ila Nico d'Alvise; Str.Ila dei Limoni; Str.Ila Viani;
- **Quadrante sud-ovest:** Str.Ila del Tezzon; Str.Ila dell'Asilo; Str.Ila Posta Vecchia; Str.Ila Castellan; Galleria Campo della Marta;
- **Quadrante nord-est:** P.za Facchetti; Str.Ila del Pozzo; Str.Ila F.Ili Simioni; Str.Ila delle Pecore; Str.Ila Cucine Economiche; Str.Ila D. Gamba; Str.Ila I. Wiel;
- **Quadrante nord-ovest:** P.za del Castello; Str.Ila Della Mura Rotta; Str.Ila Gallio Tranquillo; Str.Ila della Fabbrica; Str.Ila Paggiola Secondo;



8. all'interno delle z.t.l. di cui al punto precedente, sarà consentito il transito, in deroga alla limitazione imposta, alle seguenti categorie di veicoli:

- h) Velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a trazione elettrica nonché ai veicoli autorizzati individuati ai punti successivi;
- i) Veicoli autorizzati immatricolati o utilizzati da residenti o da domiciliati nella zona soggetta a limitazione;
- l) Veicoli autorizzati di operatori commerciali, uffici, ed attività in genere, solamente se in possesso di area privata per il parcheggio del veicolo al di fuori della sede stradale;
- m) Veicoli al servizio di persone diversamente abili con apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza secondo le norme vigenti consentendo la sosta ai sensi del D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
- n) Veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili, consentendo la sosta anche al di fuori degli spazi segnati senza arrecare intralcio e nel rispetto delle altre norme del Codice della Strada;
- n) Veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;

- o) Veicoli adibiti all'attività di carico e scarico come segue:
  - da lunedì a venerdì': 07.00 alle 09.30 e dalle 13.30 alle 16.00
  - sabato: dalle ore 07.00 alle 16.30;
- p) Veicoli adibiti ad altri servizi di pubblica utilità ed interesse;
- q) Veicoli che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno autorizzare, in relazione a specifiche e motivate esigenze;
- r) Veicoli appositamente autorizzati aventi come destinazione l'Ufficio Postale situato in Via Str.Ila dell'Officina, all'interno del quadrante sud-est;

**9.** di stabilire che all'interno di dette z.t.l. sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore ad eccezione di quelli muniti di apposita autorizzazione per il parcheggio su strada all'interno degli spazi a loro destinati od anche al di fuori degli stessi, purchè non arrechino intralcio alla circolazione;

**10.** di prevedere all'interno delle z.t.l., ove la dimensione stradale lo consente, la realizzazione di idonei spazi di sosta e parcheggio, mediante apposita segnaletica orizzontale di colore giallo, esclusivamente riservati ai veicoli dei residenti e/o domiciliati privi di posto auto in area privata dove poter conferire il proprio veicolo;

**11.** di prevedere in futuro, in corrispondenza dei siti d'ingresso alle z.t.l. ritenuti più sensibili, l'attivazione del controllo automatico degli accessi mediante l'installazione di varchi elettronici con telecamera in conformità alla normativa vigente (art. 17, comma 133 bis, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250);

**12.** come previsto al precedente punto 4. al fine del riconoscimento delle targhe dei veicoli da parte del sistema di controllo, tutti gli aventi diritto dovranno presentare per il tramite di apposito modulo, istanza di autorizzazione al Comando Polizia Locale, il quale, non prima di aver accertato la sussistenza dei requisiti, provvederà all'inserimento nella lista bianca degli autorizzati, i veicoli abilitati all'accesso; sarà sufficiente presentare un'unica istanza per ottenere l'autorizzazione sia per l'accesso al centro storico nei giorni di chiusura festiva, sia per accedere alle z.t.l. dei quattro quadranti;

**13.** con riferimento ai precedenti punti 2. e 8. l'autorizzazione per l'accesso e la sosta nell'area pedonale ed nelle zone a traffico limitato, avverrà con rilascio di apposito contrassegno da parte della Polizia Locale, alle sotto indicate categorie di utenti, nel rispetto delle specifiche limitazioni e relativamente ad autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo come definiti all'art. 54 comma 1 del Codice della Strada lettere a) e c). Il contrassegno, esclusivamente in originale, dovrà essere obbligatoriamente esposto sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile.

**13.1** – Categorie di utenti e modalità dei contrassegni:

**a. RESIDENTI ANAGRAFICI E DOMICILIATI, TITOLARI O UTILIZZATORI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE E DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO: (CONTRASSEGNO TIPO 1 – COLORE ROSSO):**

- è consentito l'accesso all'area pedonale ed il transito in tutte le zone a traffico limitato del centro storico da e per il posto auto privato ed è vietata la sosta su suolo pubblico all'interno delle stesse;

**b. RESIDENTI ANAGRAFICI E DOMICILIATI PRIVI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE E DELLE ZONE TRAFFICO LIMITATO (CONTRASSEGNO TIPO 2 - COLORE VERDE):**

- è consentito l'accesso all'area pedonale ed il transito all'interno di tutte le zone a traffico limitato e la sosta esclusivamente negli spazi indicati e nel rispetto delle prescrizioni stabilite e delle altre norme del Codice della Strada; nelle z.t.l. è consentita la sosta fuori dagli spazi indicati in caso di insufficienza di posti disponibili senza tuttavia arrecare intralcio e pericolo alla circolazione stradale;

**c. OPERATORI COMMERCIALI, DI UFFICI E SERVIZI, TITOLARI O UTILIZZATORI DI POSTO AUTO IN AREA PRIVATA ALL'INTERNO DELL'AREA PEDONALE E DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (CONTRASSEGNO TIPO 3 – COLORE BLU)**

- è consentito l'accesso all'area pedonale ed il transito all'interno della sola zona a traffico limitato in cui ha sede l'attività da e per il posto auto privato ed è vietata la sosta su suolo pubblico all'interno delle stesse;

**d. VEICOLI CHE SI RITIENE OPPORTUNO AUTORIZZARE, PER SPECIFICHE E MOTIVATE ESIGENZE “Assistenti volontari in visita domiciliare, Operatori sanitari a domicilio, Agenti di commercio in visita ad esercizi commerciali, ecc..” (CONTRASSEGNO TIPO 4 – COLORE MARRONE).**

- è consentito l'accesso all'area pedonale ed il transito all'interno della sola zona a traffico limitato di destinazione con possibilità della sosta su suolo pubblico per un periodo non superiore alle due ore; per dimostrate esigenze operative, gli uffici preposti possono rilasciare permessi temporanei con validità massima di 6 mesi, rinnovabili secondo le modalità definite nel “Disciplinare per il rilascio dei contrassegni per la Zona a Traffico Limitato”.

**f) CATEGORIE DI VEICOLI SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO A CUI E' CONSENTITO L'ACCESSO ALL'AREA PEDONALE E NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO PREVIA COMUNICAZIONE DELLA TARGA DEL VEICOLO.**

- Veicoli che trasportano o siano condotti da persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada;

- Taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone;

- Veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;

- Veicoli di enti e/o società adibiti all'erogazione di servizi di pubblica utilità (Enti Pubblici, Organi di informazione Stampa e Radiotelevisiva, Gas, Enel, Poste Italiane e dei gestori nazionali della telefonia fissa e mobile, delle ASL, del servizio comunale di affissioni, veicoli blindati portavalori, macchine operatrici spazza neve, con insegna stampata esternamente al veicolo e purchè vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio pubblico;

- Auto funebri per trasporto feretri;

- Veicoli di medici in visita nelle zone in oggetto : per il transito e la sosta nella ZTL dei medici, consentiti solo ed esclusivamente per visite a domicilio nelle vie in ZTL, deve essere obbligatoriamente esposto, sul cruscotto anteriore dell'auto, il contrassegno o la tessera di iscrizione all'ORDINE;

**14.** nel caso in cui il transito, per necessità urgenti e non programmabili, avvenisse con veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato il contrassegno di cui al precedente punto 5, lo stesso sarà consentito esclusivamente a fronte della dimostrazione del titolo e con regolarizzazione dell'avvenuto transito entro le quarantotto ore successive al passaggio o *anche successivamente in caso di giustificato motivo* e secondo le modalità fissate nel "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni della Zona a Traffico Limitato";

**15.** i contrassegni, anche quelli permanenti già rilasciati, attualmente in vigore e recanti il bollino di validazione per l'anno 2009, sono validi fino al 31.12.2009. Entro il 31.01.2010 potranno essere rinnovati, sostituiti e/o revocati, in conformità alle nuove modalità stabilite dal presente provvedimento;

**16.** di istituire l'area pedonale 0 – 24 in Piazza Martiri del Grappa ad eccezione di:

- s) Veicoli adibiti al servizio di pronto soccorso;
- t) Veicoli al servizio delle Forze dell'Ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Protezione Civile;)
- u) Veicoli adibiti ad altri servizi di pubblica utilità ed interesse (servizi, mercati, manifestazioni, fiere, ecc.);
- v) Veicoli adibiti all'attività di carico e scarico come segue:
  - da lunedì a venerdì: 07.00 alle 09.30 e dalle 13.30 alle 16.00
  - sabato: dalle ore 07.00 alle 16.30;
- w) Veicoli in sosta, funzionale all'occupazione in occasione di manifestazioni pubbliche, mercati, mercatini, fiere, ecc...
- x) Veicoli che l'amministrazione comunale ritiene opportuno autorizzare, in relazione a specifiche e motivate esigenze;

**17.** Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nei termini prescritti dalla perdita o variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'omessa restituzione nei termini previsti del contrassegno quando richiesto, l'utilizzo improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno in originale o l'utilizzo di fotocopie, e le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 , ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**18.** di portare a conoscenza degli utenti i provvedimenti di cui sopra mediante adeguata preventiva informazione attuata con ogni mezzo di diffusione e comunicazione disponibile oltretutto attraverso la collocazione della relativa segnaletica stradale in conformità con quanto previsto dal vigente Codice della Strada;

**19.** di incaricare gli organi di Polizia, come previsto dall'articolo 12 del Codice della Strada, per l'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;

**20.** a norma dell'art. 3 / 4° comma della Legge 07.08.19 90, n. 241 si informa che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

**21.** avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 37/3° comma del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chiunque risulti titolare di particolari situazioni giuridiche rilevanti in ordine all'apposizione della segnaletica, al Ministero dei LL.PP., mediante la procedura prevista dall'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. nr. 495/92. Tutte le disposizioni e/o provvedimenti precedentemente assunti in contrasto con la presente ordinanza si intendono abrogati a far data odierna.

**22.** ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/90 si comunica che con riferimento al presente provvedimento, il responsabile del relativo procedimento è il Dr. Antonio PAOLOCCI, Comandante il Corpo di Polizia Municipale di Cittadella, Via Marconi, n. 3, 2° Piano, Tel. 049/9413488 – Telefax 049/9413483.

Cittadella li .....

Il Comandante  
- Antonio PAOLOCCI -

Copia per: Sindaco	- s e d e
Ufficio Protocollo	- s e d e
Albo Pretorio	- s e d e
Ufficio Tecnico Comunale	- s e d e
Magazzino Comunale	- s e d e
Comando Stazione Carabinieri	- Cittadella
Comando Compagnia G.F.	- Cittadella
Ascom	- Sezione di Cittadella
Confesercenti	- Sezione di Cittadella
Associazione Artigiani	- Sezione di Cittadella
Associazione "Vivi Cittadella"	- Sezione di Cittadella